



Informazioni Amministrative ed Approfondimenti

Newsletter

2 agosto 2018

CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI DEL NORD

IN QUESTO NUMERO

- ◆ Investimenti su impianti sportivi in deroga ai vincoli solo se si è ottenuto uno spazio finanziario dalla Presidenza del Consiglio.
- ◆ Centralità del requisito del controllo analogo per la configurazione di una società "in house".
- ◆ Accesso agli atti: la richiesta può essere rivolta alla Società incaricata per reclutare il personale dalla municipalizzata.
- ◆ Regione Lombardia – bando di assegnazione di contributi per la gestione degli impianti di risalita.

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 Bergamo
Tel. 030/40.35.40 . Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166
www.conord.org conord@conord.org

Investimenti su impianti sportivi in deroga ai vincoli solo se si è ottenuto uno spazio finanziario dalla Presidenza del Consiglio.

Un comune, dopo aver rappresentato la necessità di realizzare un consistente intervento di manutenzione straordinaria dei propri impianti sportivi, ha chiesto un parere alla Corte dei conti in merito alla possibilità di “escludere dalla normativa sui vincoli di pareggio di bilancio le spese di impiantistica sportiva relative alla ristrutturazione, manutenzione straordinaria e/o nuova costruzione, alla luce delle norme contenute nella legge 27 dicembre 2017 n. 205”.

In proposito l'Ente, precisato di poter finanziare l'intervento in parte con il ricorso all'indebitamento ed in parte con l'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione, ha aggiunto che per tale intervento non è stata avanzata richiesta di ammissione agli spazi finanziari.

La Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte ribadisce, in primo luogo, come sia il ricorso all'indebitamento che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione siano sottoposti a stringenti vincoli e presupposti che l'ente è tenuto a rispettare, salve specifiche deroghe quale, per l'appunto, quella prevista dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) a cui ha fatto riferimento il Comune.

Senonché dalla lettura delle disposizioni introdotte dalla legge n. 205/2017 emerge, tuttavia, che lo strumento individuato dal legislatore per consentire agli enti locali di sostenere spese di investimento su impianti sportivi anche in deroga al vincolo del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali è costituito proprio dalla richiesta di spazi finanziari, ipotesi che non ricorre nel caso di cui si discute.

Infatti, il comma 874 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 è intervenuto sulla formulazione del comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), prevedendo, “al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito”, la possibilità per gli enti locali di ottenere l'assegnazione di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 “nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023”.

Il successivo comma 487-bis dell'art. 1 della legge n. 232/2016, inserito con la legge di bilancio 2018, dispone che “gli enti locali comunicano gli spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20

gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet <http://www.sportgoverno.it/>. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente".

Infine, a norma del comma 489, così come modificato nel 2017, l'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri individua, secondo specifici parametri di priorità fissati dalla legge stessa, gli enti locali che, avendone fatto richiesta nel termine perentorio fissato dalla legge, possono beneficiare di spazi finanziari ed il relativo importo.

Stante ciò, il Comune richiedente non potrà quindi ricorrere alla deroga di cui alla legge n. 205/2017 per non avere richiesto, e successivamente ottenuto, gli spazi finanziari necessari per sostenere la spesa di investimento eccedente i vigenti vincoli in materia di pareggio di bilancio.

Centralità del requisito del controllo analogo per la configurazione di una società "in house".

Alcuni dipendenti di una società di trasporto pubblico locale venivano citati, nel 2016, dalla Procura presso la sezione

giurisdizionale della Corte dei conti per rispondere del danno erariale cagionato per avere effettuato, nel periodo dal 2009 al 2013, acquisti di pezzi di ricambio difformemente dal capitolato in base al quale la gara era stata aggiudicata, con una maggiore spesa "da minore scontistica".

I convenuti in giudizio, però, hanno immediatamente sollevato regolamento di giurisdizione, chiedendo che venga dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Per la precisione i ricorrenti ritengono che la Società, pur essendo a totale partecipazione pubblica, non sia qualificabile come società in house, non essendo in essa identificabili i requisiti elaborati dapprima dalla giurisprudenza e, successivamente, previsti dall'art. 2, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 175 del 2016: da un lato, infatti, lo statuto non preclude la possibilità di ingresso nel capitale di soci privati e ricomprende nell'oggetto sociale una serie di attività ulteriori rispetto all'esercizio del trasporto di linea e, dall'altro lato, perché difetterebbe il requisito del controllo analogo.

Conseguentemente, viene invocato il principio per cui si può configurare un danno erariale, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti, per mala gestio imputabile ai dipendenti quando ne sia derivato un pregiudizio a carico del patrimonio di una società partecipata da enti pubblici solamente dove questa possa essere qualificata come società in house, mera longa

manus della pubblica amministrazione partecipante.

La Corte di Cassazione, richiamate alcune sue note precedenti pronunce (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26283; Cass., Sez. U., 10 marzo 2014, n. 5491; Cass., Sez. U., 12 aprile 2016, n. 7293; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2017, n. 30978), rammenta che va esclusa la giurisdizione del giudice contabile in tema di azione di responsabilità per mala gestio imputabile agli organi sociali e ai dipendenti quando ne sia derivato un pregiudizio a carico del patrimonio di una società partecipata da enti pubblici, a meno che questa non possa essere qualificata come società in house providing.

Per società in house providing deve intendersi quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente espliciti la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici (Cass., Sez. U., 2 dicembre 2013, n. 26936; Cass., Sez. U., 20 marzo 2018, n. 6929). Dal quadro statutario vigente all'epoca della condotta ipotizzata come illecita (anni dal 2009 al 2013) - epoca alla quale occorre avere riguardo per compiere la verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della società in house (Cass., Sez. U., 26 marzo 2014, n. 7177; Cass., Sez. U., 31 maggio 2015, n. 11385) - la contemporanea presenza di tali

requisiti non è ravvisabile nella Società in questione. Infatti, nello statuto societario mancava una previsione volta ad escludere la possibile partecipazione al capitale anche di soci privati: non solo non era contemplata la esclusività assoluta della partecipazione societaria per i soli enti pubblici territoriali, ma si prevedeva espressamente (art. 9) la cedibilità delle azioni a terzi, salva la prelazione in favore degli enti partecipanti.

Non solo ma, quel che più rileva, difettava il requisito del c.d. controllo analogo, nei termini di quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità ed intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile: lo statuto (artt. 21 e ss.) prevedeva infatti che i poteri di gestione dell'impresa, al pari dei poteri di vigilanza sulla medesima gestione e sulla contabilità, venissero attribuiti ai competenti organi sociali secondo criteri del tutto corrispondenti a quelli di regola previsti nelle normali società azionarie di diritto privato, richiamandosi a tal fine principi e disposizioni del codice civile. Pertanto, non potendo la società essere qualificata come "in house", viene dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Accesso agli atti: la richiesta può essere rivolta alla Società incaricata per reclutare il personale dalla municipalizzata.

La sezione staccata di Catania del T.A.R. per la Regione Sicilia con Sentenza n. 1481/2018 ha stabilito che la richiesta di accesso agli atti prevista dalla legge 241/1990 può essere avanzata anche alla società privata incaricata da una municipalizzata di effettuare la selezione e l'assunzione di personale da mettere a disposizione dell'ente.

Cenni sul fatto.

La pronuncia in esame prende le mosse da un ricorso depositato da un partecipante a una selezione di personale con qualifica di autista da assumere con contratto a tempo determinato della durata di quattro mesi, sia contro l'ATM di Messina sia nei confronti della Società incaricata da quest'ultima di gestire la procedura selettiva, per ottenere l'annullamento del diniego di accesso agli atti relativi alla procedura stessa.

L'ATM costituita, tramite difese orali, affermava sostanzialmente l'assenza di atti in suo possesso, per essere stata la selezione gestita dalla Società privata all'uopo incaricata.

La decisione.

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso. L'ATM, in quanto azienda del Comune di Messina che esercisce i trasporti pubblici, ai fini dell'accesso, ricade nell'ambito del disposto dell'articolo 23 della legge 241/1990, espressamente richiamato -insieme con gli articoli 22, 24 e 25 della stessa legge 241/1990- dall'articolo 25 della LR 10/1991; alla disciplina sull'accesso alla documentazione amministrativa soggiace, altresì, la Società privata che ha

gestito la procedura selettiva, e questo per un duplice ordine di ragioni.

Partendo dal presupposto che l'art. 22, comma 2, della legge 241/1990 definisce l'accesso ai documenti amministrativi, stante le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, quale principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, e il successivo comma 3 introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela, di cui all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della medesima legge (sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4838), le norme che prevedono limitazioni all'accesso rappresentano norme di stretta interpretazione, in quanto derogatorie ad un principio generale.

L'art. 22, comma 1, della legge 241/1990 dispone che, ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, si intende «... per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario...».

Ai fini del capo V della legge 241/1990 ricadono, quindi, nella nozione di pubblica amministrazione anche «...i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario...».

A questo punto, di fondamentale importanza è capire se l'attività della società resistente possa essere, relativamente alla selezione di cui si tratta, considerata di pubblico interesse. A tale quesito il Collegio ritiene di rispondere positivamente.

Come si legge nella pronuncia in esame, infatti, l'abrogato art. 18 del DL 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, rubricato Reclutamento del personale delle aziende e istituzioni pubbliche, ai primi due commi stabiliva che «1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità».

Il vigente art. 19 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, rubricato Gestione del personale,

stabilisce che «Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

Ne consegue che l'assunzione di soggetti da adibire all'espletamento di pubblici servizi gestiti da società in mano pubblica è attività di pubblico interesse, in quanto assoggettata alla regolamentazione sopra richiamata che, peraltro, richiama espressamente i principi «... anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità...».

Continua poi il Collegio sottolineando che, sotto altro ordine di ragioni, nell'escludere la possibilità di accedere alla documentazione amministrativa in possesso della società privata, non può assumere rilievo la circostanza che si tratti di personale alle dipendenze di quest'ultima e messo a disposizione dell'ATM resistente, atteso che una tale interpretazione costituirebbe un facile mezzo di elusione delle norme poste a presidio dell'accesso agli atti in tema di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni o soggetti ad essa equiparati.

Quanto alla eventualità che l'ATM resistente non sia in possesso di atti relativi alla selezione, ciò semplicemente appare non possibile, atteso che quanto meno dovrà avere in suo possesso la documentazione relativa agli accordi stipulati con la società privata che ha gestito la procedura selettiva.

Per tutti questi motivi, secondo il TAR Sicilia, il silenzio serbato in ordine all'istanza di accesso di cui si tratta è illegittimo e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.

L'ATM di Messina e la società privata, come si legge nel provvedimento, dovranno quindi consentire l'accesso agli atti richiesto.

Bando per l'assegnazione di contributi per la gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente - Stagione sciistica 2017/2018

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12,00 del 4 Settembre 2018 alle ore 20,00 del 4 Ottobre 2018.

Il bando è rivolto a soggetti pubblici e privati al fine di favorire e potenziare la fruizione e la sicurezza delle piste da sci nei comprensori sciistici lombardi attraverso il sostegno alle spese di gestione ed esercizio sostenute nel periodo compreso tra il 1° novembre 2017 e il 30 aprile 2018.

Il bando prevede l'assegnazione di contributi per il sostegno della gestione e dell'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, all'interno dei comprensori sciistici

lombardi, dotate di impianti di produzione di neve programmata, con l'obiettivo di favorire e potenziare la fruizione in sicurezza delle piste da sci e di garantire la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12,00 del 4 Settembre 2018 alle ore 20,00 del 4 Ottobre 2018 dai soggetti pubblici o privati che, alla data della presentazione della domanda stessa, siano gestori di impianti di risalita e di piste da sci -da discesa o da fondo- dotate di impianti di produzione di neve programmata ubicati sul territorio della Regione Lombardia.

Nel caso di imprese, queste devono essere in attività ed essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza.

Nel caso di Associazioni/Società Sportive dilettantistiche, queste devono essere iscritte al Registro CONI Lombardia e/o alla Sezione parallela del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e/o affiliata a Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate (DSA) e/o Enti di Promozione Sportiva (EPS).

Le domande potranno essere presentate dal legale rappresentante -o altra persona munita di procura, secondo il modello 8- esclusivamente tramite l'applicativo informatico SiAge (Sistema Agevolazioni) all'indirizzo internet www.siage.regione.lombardia.it.

Per accedere a SiAge, prima della presentazione della Domanda, è necessario essere registrarsi. La registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione

della domanda in nome e per conto del soggetto beneficiario.

Le risorse disponibili ammontano ad € 1.454.087,00.

Per quanto riguarda le caratteristiche dell'agevolazione, i contributi, tranne i casi di non aiuto per interventi di rilevanza locale, saranno concessi mediante l'applicazione della procedura ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 (esenzione da notifica).

Il contributo complessivamente assegnabile a ciascuna domanda è determinato nella misura massima del 70% delle spese ammissibili, indipendentemente dal valore dell'intervento, e fino ad un massimo di € 125.000.

Il contributo è determinato in funzione di:

LUNGHEZZA (Km) delle piste da sci gestite dal richiedente ed innevate artificialmente (L)

COSTI (€) energetici (E), del carburante (C) e di approvvigionamento idrico (I)

ABBATTIMENTO % in funzione della classe individuata (dal 50% al 70%)

Applicazione del TETTO MASSIMO (da 75.000 € a 125.000 €) stabilito per ogni classe individuata.

Informazioni di carattere tecnico e procedurale possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica compensori@regione.lombardia.it,

oppure telefonicamente alla UO di competenza (Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna), dal Lunedì al Giovedì (ore

9:30 / 12:30 – 14:30 / 16:30) e il Venerdì (ore 9:30 / 12:30), ai numeri 02 6765 2036 oppure 02 6765 2924.

Per informazioni sull'applicativo informatico SiAge: Numero Verde 800 131 151.